

[Sentenza n. 21 del 2016](#)

Con questa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del decreto-legge cd. “sblocca Italia” (n. 133 del 2014) nella parte in cui non prevedeva alcun coinvolgimento delle Regioni nell’individuazione dei requisiti necessari a qualificare i cd. Marina Resort come strutture turistiche all’aperto.

La norma (l’art. 32, comma 1) anzitutto definisce i cd Marina Resort come «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato». Tali strutture, tuttavia, per poter rientrare tra le strutture turistico-ricettive all’aperto, alle quali si applica l’IVA agevolata del 10%, devono soddisfare una serie di requisiti. L’identificazione di tali requisiti era affidata ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni culturali e del turismo.

La Corte ha affermato che la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni per l’individuazione dei suddetti requisiti è in contrasto con la Costituzione. La disposizione impugnata si pone all’incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni (turismo ed industria alberghiera, porti), altre dello Stato (tutela della sicurezza e dell’ambiente, sistema tributario). Tali molteplici competenze sono legate in un inestricabile intreccio, che non consente di identificarne una prevalente sulle altre. Per questo motivo il legislatore statale deve dettare una disciplina che sia rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. La conseguenza di tale pronuncia è che il decreto ministeriale che fissa i requisiti per l’equiparazione dei cd Marina Resort alle strutture turistiche all’aperto, alle quali si applica l’IVA agevolata del 10% (previsione su cui la sentenza non incide) dovrà essere preceduto da un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.